



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF010
INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	RIMPATRIO LAVORATORI - MODIFICHE LEGGE DI BILANCIO 2017
RIFERIMENTI	Art. 1 c. 149 -150 L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017); Art. 16 D.Lgs. 147/2015; art. 44 DL n. 78/2010; Provv. n. 46244/2016
CIRCOLARE DEL	20/01/2017

RIMPATRIO DEI LAVORATORI – MODIFICHE ALLE AGEVOLAZIONI

La **Legge di Bilancio per il 2017** modifica la normativa delle agevolazioni fiscali applicabili **dal 2017** a favore di alcune tipologie di lavoratori residenti all'estero che scelgono di rientrare in Italia:

- **ricercatori e docenti universitari** (art. 44 c. 1 D.L. 78/2010):
 - ✓ si **elimina** il riferimento al trasferimento in Italia dei potenziali destinatari dell'agevolazione entro i **7 anni successivi al 31/052010**
- **lavoratori altamente qualificati o specializzati** (art. 16 D.Lgs. 147/2015); dal 2017 è previsto che:
 - ✓ anche i soggetti che rientrano in Italia a svolgere **attività di lavoro autonomo** (non più solo lavoro dipendente) possono fruire del regime agevolato
 - ✓ l'agevolazione si applica anche ai cittadini extraUE, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale
 - ✓ la percentuale di **concorrenza al reddito** complessivo è **ridotta al 50%** (e non più al 70%).

LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI O SPECIALIZZATI (cd. "IMPATRIATI")

Il cd. "Decreto internazionalizzazione" (D.Lgs. n. 147/2015) ha introdotto un'agevolazione a favore dei lavoratori che decidono di trasferirsi in Italia, cui ha dato attuazione il DM 26/05/2016.

Secondo quanto stabilito dall'art.16 D.Lgs.147/2015, l'agevolazione si applica ai lavoratori:

- in possesso di determinati requisiti
- che trasferiscono in Italia la propria residenza (art. 2 TUIR).

CONDIZIONI: l'agevolazione opera al ricorrere delle **seguenti condizioni** (DM 26/05/2016):

REQUISITI AGEVOLAZIONE	<p>a) i contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non siano stati residenti in Italia nei 5 anni precedenti il trasferimento ▪ e si impegnano a permanere in Italia per almeno 2 anni <p>b) l'attività lavorativa venga svolta in forza di un rapporto di lavoro subordinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ instaurato con una impresa residente in Italia ▪ o con società del gruppo (società che direttamente o indirettamente la controllano, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa) <p>c) l'attività lavorativa sia prestata in Italia per > 183 gg in ciascun periodo d'imposta</p> <p>d) i lavoratori rivestano ruoli direttivi oppure siano in possesso di requisiti di elevata qualificazione specializzazione come definiti dai Dlgs n. 108/2012 e n. 206/2007.</p> <p>NEW NOVITA': attività lavorativa in Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è ammesso anche lo svolgimento di una attività di lavoro autonomo - in tal caso non si applicano i requisiti di cui ai punti b) e d)
-----------------------------------	--

Per fruire dell'agevolazione è altresì necessario che:

- ➔ i soggetti che **trasferiscono al residenza in Italia**
- ➔ siano **cittadini dell'Unione europea**:
 1. in possesso di un **titolo di laurea** che hanno **svolto continuativamente un'attività** di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa **fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più**
 2. o che hanno svolto continuativamente **un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più**, conseguendo un **titolo di laurea** o una **specializzazione post lauream**.

NEW

NOVITA' - CITTADINI EXTRAUE: dal **2017** possono fruire dell'agevolazione:

- anche i cittadini di **Stati diversi dalla UE** con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale
- permane il requisito di cui ai punti 1. o 2. relativi al titolo di studio e all'attività svolta all'estero.

NEW

NOVITA' – RIDUZIONE DEL REDDITO: in presenza dei requisiti, i lavoratori interessati

- ➔ **beneficiano di un abbattimento del reddito imponibile dell'attività lavorativa pari dal 2017 al 50% del totale** (fino al 31/12/2016 l'abbattimento era del 30%)
- ➔ **nel periodo d'imposta in cui diviene fiscalmente residente in Italia e per i 4 periodi successivi.**



Periodo 2016: i **lavoratori** che hanno **trasferito la residenza in Italia nel 2016**, il reddito prodotto in Italia concorre al reddito complessivo nella misura **del 50% per i soli periodi 2017-2020** (ed al 70% per il 2016).

Incumulabilità: il regime dei lavoratori "impatriati" non è cumulabile né col regime agevolato riferito a docenti e ricercatori, di cui al paragrafo successivo, né col regime cd. "rientro dei cervelli".

IL "RIENTRO DEI CERVELLI" - OPZIONI

L'art. 2 c. 2 L. 238/2010 (cd. "Rientro dei cervelli"), attualmente **ancora in vigore** (in seguito alla proroga della legge di stabilità 2016), ha previsto una disposizione analoga al regime dei "lavoratori impatriati".

Opzione: posta l'incumulabilità con altri regimi agevolativi, il Prov. N. 46244 del 19/03/2016 ha proceduto a disciplinare le modalità di esercizio dell'opzione (irrevocabile):

- per l'applicazione del regime dei "lavoratori impatriati" da parte dei soggetti già destinatari del regime dei "docenti e ricercatori"
- per l'applicazione del regime dei "lavoratori impatriati" in alternativa al regime del "rientro dei cervelli" per i soggetti che si sono **trasferiti in Italia entro il 31/12/2015**

L'opzione era esercitata con richiesta al datore di lavoro entro 3 mesi dall'entrata in vigore del Provvedimento (con la remissione nei termini per i soggetti che si sono trasferiti nel periodo 7/10/2015 – 31/12/2015).

REQUISITI: possono fruire dell'agevolazione "Rientro dei cervelli" e cittadini della UE:

- **in possesso di un titolo di laurea**, che hanno **risieduto per almeno 24 mesi consecutivi in Italia** e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, **negli ultimi 24 mesi** o più, fuori da tale Paese e dall'Italia, hanno svolto:
 - continuativamente un'attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa
 - o un'attività di studio, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream
- **che vengono assunti o avviano un'attività d'impresa/lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio**, nonché la residenza, **in Italia entro 3 mesi** dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.



Nota: il caso più frequente riguarda il cittadino italiano che negli ultimi 24 mesi ha svolto all'estero attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa, o svolto attività di studio conseguendo la laurea o la specializzazione

BENEFICI FISCALI: i redditi (di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa) concorrono alla reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

20%	per le lavoratrici
30%	per i lavoratori

Chiarimenti della CM 14/2012	sono agevolati anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es: amministratore di società)
	l'abbattimento dell'imponibile opera sui redditi determinati secondo le regole proprie di ciascuna categoria reddituale (lavoro dipendente, autonomo e d'impresa)
	gli incentivi possono trovare applicazione anche per coloro che hanno mantenuto formalmente la residenza in Italia durante il periodo di lavoro o studio trascorso all'estero
	su richiesta del dipendente, il beneficio può essere direttamente applicato dal datore di lavoro.



DECADENZA: il contribuente decade dell'agevolazione se non mantiene in Italia la residenza fiscale per almeno 2 anni; in tal caso si provvede al recupero degli incentivi, con applicazione di sanzioni e interessi.

DOCENTI UNIVERSITARI E RICERCATORI

La Legge di Bilancio 2017 modifica l'agevolazione per i **docenti universitari e ricercatori** che, residenti stabilmente all'estero, scelgono di rientrare in Italia per svolgere la propria attività (art. 44 DL n. 78/2010).

L'agevolazione è rivolta ai **docenti universitari e ricercatori**:

- in possesso di **titolo di studio universitario o equiparato**
- e **residenti stabilmente all'estero**

i quali:

- abbiano svolto **attività di ricerca o docenza** all'estero per almeno **2 anni continuativi** presso centri di ricerca (pubblici o privati) o università
- e che **rientrano in Italia**, conseguendo quindi la **residenza fiscale** nel territorio dello Stato.

BENEFICI FISCALI: i redditi di lavoro dipendente/assimilato o di lavoro autonomo conseguiti in Italia, in relazione allo svolgimento dell'attività di ricerca:

- ➔ concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF solo **per il 10% del loro ammontare**.
- ➔ nel periodo d'imposta in cui diviene fiscalmente residente in Italia e per i 3 periodi successivi.



Nota: nel punto 1 del Mod. CU, i **redditi** risultano già indicati per il solo ammontare imponibile (10%)

Il docente/ricercatore può fruire delle citate agevolazioni:

- nel periodo d'imposta in cui diviene fiscalmente residente
- e nei tre periodi d'imposta successivi (a condizione che permanga la residenza fiscale in Italia).

NEW

NOVITA':

- fino al 2016: l'agevolazione aveva carattere temporaneo, essendo richiesto che il soggetto interessato rientrasse in Italia dal 31 maggio 2010 ed entro i 7 anni solari successivi
- dal 2017: viene meno il riferimento al trasferimento in Italia dei potenziali destinatari dell'agevolazione entro i 7 anni successivi al 31/05/2010; pertanto, **dal 2017 l'agevolazione si applica a regime**.